

Giornale Giuridico

Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 15/09/2023) 14/12/2023, n. 49792

CIRCOSTANZE DEL REATO › Aggravanti comuni

DANNEGGIAMENTO

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

Dott. DI GIURO Gaetano - rel. Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

Dott. MELE Maria E. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;

nel procedimento a carico di:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI GIURO GAETANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

udito il difensore:

E' presente l'avvocato TEGON STEFANO del foro di BRESCIA in difesa di A.A. che conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. e la conferma della sentenza impugnata;

E' presente l'avvocato BOTTICINI PAOLO del foro di BRESCIA in difesa di B.B. che conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Brescia, ha riformato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, che condannava A.A. e B.B. per il delitto ex art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 4, art. 270-bis.1 c.p. di cui al capo di imputazione 1), per

avere portato in luogo pubblico, in concorso fra loro, congegni micidiali costituiti da due bottiglie incendiarie caricate a gasolio per autotrazione (bottiglie molotov), nonchè per il delitto ex artt. 110 e 280-bis c.p. di cui al capo 2), per avere compiuto atti diretti a danneggiare la tensostruttura di un centro vaccinale di (Omissis), appiccando il fuoco mediante il lancio delle suddette molotov, condotta commessa per finalità di terrorismo, in quanto, da un lato, da ritenersi in grado di ostacolare o comunque rallentare la campagna vaccinale relativa alla propagazione del virus Sars Covid 2 e, pertanto, idonea ad arrecare grave danno al Paese perchè volta ad inibire l'unico strumento all'epoca disponibile per fronteggiare la diffusione del contagio nella popolazione e contrastare l'elevato tasso di mortalità, in un contesto di pandemia mondiale, e, dall'altro, tesa ad intimidire la popolazione e costringere le Autorità politiche e sanitarie della Repubblica a sospendere le misure di contenimento del contagio.

Detta Corte ha, invero, ritenuto insussistente la finalità di terrorismo in relazione ad entrambi i reati, escludendo, quindi, l'aggravante quanto al porto delle bottiglie incendiarie, e, per effetto dell'esclusione dell'elemento specializzante consistente nella finalizzazione terroristica della condotta, riconducendo la condotta sub 2) nell'alveo del delitto di danneggiamento ex art. 635 c.p., comma 2, n. 1, in quanto, anche a non voler considerare la tensostruttura del centro vaccinale danneggiata quale edificio pubblico, il danneggiamento ha, comunque, avuto ad oggetto cose destinate a pubblico servizio, rientranti, dunque, nella categoria specialmente tutelata dall'art. 625 c.p., n. 7, richiamato dall'art. 635 c.p..

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell' art. 280-bis c.p., in relazione all'art. 635 c.p..

Lamenta il ricorrente che la sentenza di appello ha erroneamente interpretato la fattispecie di attentato prevista dall'art. 280-bis c.p. in relazione a quella di cui all'art. 635 c.p..

Rileva che l'art. 280-bis c.p. contempla una condotta che pone in essere un reato di pericolo, punendo qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili e immobili altrui, e, quindi, condotte che potrebbero non essersi protratte fino a realizzare un danneggiamento, prevedendone la punibilità anticipata; e che ciò determina che le due fattispecie non possono ritenersi diverse, come da sentenza impugnata, solo sotto il profilo soggettivo della finalità perseguita dagli agenti, in quanto puniscono condotte che si collocano in stadi diversi.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 270-sexies c.p. in relazione all'esclusione della finalità di terrorismo, contestata per entrambi i reati e vizio di motivazione con riferimento ai presupposti per ritenere sussistente detta finalità, anche sotto il profilo del travisamento della prova.

Ci si duole che la Corte di assise di appello abbia escluso che la condotta compiuta dagli imputati sia stata ideata ed attuata con modalità tali da recare un danno grave allo Stato, ritenendo superflua la verifica dell'idoneità di detta condotta a perseguire le finalità alternativamente indicate dall'art. 270-sexies c.p.; e che abbia sconfinato nella valutazione di ciò che è avvenuto concretamente dopo il fatto (un mero ritardo nella somministrazione dei vaccini poi recuperato nel pomeriggio). Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha contestualizzato l'attacco incendiario con riferimento alla data del 3 aprile 2021 e all'espandersi in quel periodo del Covid con molti pazienti ricoverati in terapia intensiva, nonchè al fatto che a quell'epoca era in corso la campagna vaccinale per le persone anziane; e non ha considerato che il rallentamento della campagna vaccinale per gli anziani in una città come Brescia avrebbe potuto creare un grave danno al Paese.

La Corte, sempre secondo il ricorrente, ha omissis di valutare che, in base alla relazione dei Vigili del Fuoco, l'energia termica della bottiglia incendiaria era idonea a bucare il tendone e ad attaccarne il

contenuto e che ha aiutato il fatto che la combustione è avvenuta a terra e non in cima alle strutture da cui il materiale incendiato avrebbe potuto colare all'interno dei locali; e che, sempre secondo detta relazione, solo un puro caso ha fatto sì che le componenti impiantistiche, ivi presenti a pochi metri, non fossero coinvolte. E ciò, valorizzando anche la circostanza che il fatto era commesso alle 6 del mattino mentre il centro era ancora chiuso, senza considerare che oggetto della valutazione doveva essere la possibilità ex ante di creare un blocco o un rallentamento della campagna vaccinale che comunque c'è stato ed era perseguito (come da messaggi sulla chat whatsapp "squilibrati" e ammissione di A.A., che, dinanzi al P.m., riferiva che il tiro corto era stato dovuto alla sua incapacità), con grave danno per l'incolumità e in particolare per la salute dei cittadini e pericolo di sovraccarico delle strutture ospedaliere. Danno che, quindi, secondo il ricorrente, non si ridurrebbe a un mero danno patrimoniale per lo Stato, come quello determinato dagli attentati NO TAV, per i quali le sentenze di legittimità, richiamate impropriamente dalla sentenza impugnata, escludono la finalità terroristica.

Rileva il Procuratore generale che la Corte non considera che la condotta delittuosa posta in essere avrebbe potuto determinare un indubbio effetto intimidatorio in relazione alla campagna vaccinale di tutta l'Italia, e non solo di Brescia, e non valuta la relazione criminologica del RIS in atti circa la chat sopra citata e, quindi, il collegamento con altri insurrezionalisti che plaudivano all'impresa criminosa degli imputati, ed anche con la telefonata di esaltazione di detta impresa, che arrivava alla Stazione dei Carabinieri di Brescia, e con lo scritto di condivisione dell'attacco su un blog di matrice anarchica.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata ha travisato la prova, definendo le modalità della condotta "affrettate, improvvisate e non pianificate", laddove, invece, B.B., nel verbale di interrogatorio, ha riferito che gli imputati avevano pensato di compiere l'attentato incendiario ben prima del 17 marzo 2021 (allorquando il suddetto non si sentì pronto per l'attacco); e non ha, infine, considerato che "la depersonalizzazione della vittima", situazione che perfettamente si attaglia alle persone che a Brescia e in tutta Italia dovevano ricevere il vaccino in quei giorni, è connotazione tipica degli atti di terrorismo.

Insiste, alla luce di detti rilievi, per l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Picardi Antonietta, con memoria scritta, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sostenendo l'erroneità dell'interpretazione della norma disciplinante la finalità di terrorismo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La configurazione dei reati operata dalla sentenza di appello, di cui si è detto in punto di fatto, si è fondata sull'esclusione della finalità di terrorismo, invece oggetto di imputazione e ritenuta sussistente dal primo Giudice.

Con riguardo all'interpretazione dell'art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo), e conseguentemente dell'art. 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte:

- ai fini della configurabilità dell'aggravante della finalità terroristica di cui all'art. 270-sexies c.p. non è sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico. (Sez. 1, n. 36816 del 27/10/2020, Croco, Rv. 280761 - 02: fattispecie in cui la Corte ha escluso la finalità di terrorismo in relazione a condotte di danneggiamento, imbrattamento e organizzazione di manifestazioni non autorizzate al fine di costringere il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

a disporre il trasferimento di un detenuto ad altro carcere; conforme Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto e altri, Rv. 260076, nella quale si fa leva sulla concreta idoneità della condotta a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo);

- per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni (Sez. 2, n. 14885 del 29/11/2022, dep. 2023, Perotti, Rv. 284348 - 03: in motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'idoneità in concreto della condotta deve essere effettuato applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della "natura e contesto" dell'azione; conforme Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, P.M. in proc. Alberti e altri, Rv. 265405, nella quale la Corte ha escluso la sussistenza della finalità di terrorismo negli episodi di danneggiamento ai cantieri TAV, ritenendo che le condotte delittuose non fossero concretamente idonee a costringere le pubbliche autorità a rinunciare alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, nè avessero la capacità di produrre un grave danno al Paese).

La sentenza in esame fa buon governo dei principi sopra indicati, non violando nè il disposto dell'art. 280-bis c.p., nè quello dell'art. 270-sexies c.p., e non incorrendo in alcun vizio motivazionale.

La Corte territoriale muove proprio dall'approdo ermeneutico concorde sopra riportato, evidenziando che secondo lo stesso non basta che l'agente abbia l'intenzione di arrecare il grave danno, ma occorre che la sua condotta crei la possibilità concreta - sul piano oggettivo - che esso si verifichi, secondo lo schema di un evento di pericolo concreto, da valutarsi alla stregua del criterio della prognosi postuma, tenendo conto della natura della condotta e del contesto in cui essa si colloca; e, quindi, che il finalismo terroristico non può limitarsi a un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve materializzarsi in un'azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti dalla norma e che solo in questo modo si limitano possibili profili di indeterminatezza della fattispecie.

Passa, poi, a verificare se l'azione dei due imputati sia stata finalizzata a creare "un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale" e a perseguire uno dei fini tra quelli alternativamente indicati.

Con riguardo alla concreta potenzialità offensiva dell'azione criminosa posta in essere nel caso in esame, osserva che vennero utilizzate due bottiglie riempite di carburante per autotrazione, lanciate dalla pubblica via, al di là della recinzione metallica della vasta area dell'hub vaccinale, nella zona antistante il gazebo adibito a zona ristoro per il personale sanitario addetto e direttamente confinante con la più vasta struttura nella quale si trovavano il locale deposito, nella parte direttamente confinante, e, nella restante parte, le postazioni vaccinali e l'area di attesa riservata alle persone da vaccinare. Rileva in particolare che: - la bottiglia lanciata da A.A. si infranse sull'asfalto a circa sei metri dal gazebo e la fiammata che ne scaturì non intaccò in alcun modo la struttura, mentre la bottiglia lanciata da B.B. finì a terra, praticamente a contatto col tendone della struttura e le fiamme che si sprigionarono, propagatesi alla struttura, provocarono uno squarcio di forma triangolare di dimensioni di un metro alla base e di un metro e venti centimetri di altezza e si auto-estinsero; - il fenomeno di combustione viene dettagliatamente descritto e analizzato nella relazione dei Vigili del Fuoco, evidenziando che a) il tendone aveva ben reagito al fuoco anche in ragione del fatto che la combustione era avvenuta a terra e non in cima alla struttura da cui il liquido infiammante avrebbe potuto colare all'interno dei locali, b) per l'esigua quantità dell'innesco non si era bruciato il pavimento di legno, c) la situazione di rischio si era mantenuta ad una bassa magnitudo, sia per la vulnerabilità dell'area di ristoro valutata "media" sia per l'esposizione (di persone o cose) definita "bassa" in quanto il locale era sostanzialmente vuoto (anche di persone, considerato che il fatto avveniva all'incirca alle

sei del mattino); - la relazione non ha escluso che potessero essere coinvolti gli impianti elettrici o termici presenti, il che avrebbe potuto causare un distacco elettrico ai sistemi di conservazione dei vaccini, ma ha, invece, valutato come remota la possibilità che un incendio in tale locale potesse coinvolgere il magazzino di materiali sanitari posto a poca distanza e affidata al caso che la bottiglia avesse coinvolto in pieno il locale ristoro; - quanto alle conseguenze sulla funzionalità del centro vaccinale, quella mattinata (come riferito dal responsabile dello stesso) le operazioni vennero ritardate, per consentire le operazioni dei militari e dei loro ausiliari, dal momento che per circa due ore e mezza i vaccini vennero somministrati in tre postazioni, in luogo delle dieci ordinarie.

Puntualizzate tali circostanze di fatto, la Corte territoriale esclude la concreta potenzialità offensiva dell'azione in esame, considerate la pochezza dei mezzi utilizzati, da costituire un innesco di esigua quantità, soprattutto in considerazione del fatto che solo una delle bottiglie venne scagliata a terra a contatto con la struttura (avendo, altresì, A.A. dichiarato che il lancio della sua bottiglia sul piazzale era stato coerente col suo intento di compiere un gesto tanto eclatante quanto solo dimostrativo), dell'ampiezza del centro, dell'articolazione delle strutture e della stessa marginalità della zona verso cui venne lanciata la bottiglia incendiaria, da non potersi attribuire al gesto una portata distruttiva dell'intera struttura o di una sua parte essenziale ai fini della sua funzionalità. Detta Corte si confronta in tale esclusione anche con la sentenza di primo grado, che ha, di contro, evocato le potenzialità distruttive delle bombe molotov e fatto richiamo alla possibilità che le fiamme raggiungessero il vicino locale deposito o i cavi elettrici a servizio della struttura. E rileva che, se è vero che l'attitudine della condotta a provocare un danno grave al Paese va valutata ex ante e non già in ragione degli effettivi risultati da essa attinti, è anche vero che tale prognosi postuma va fatta con riferimento alle concrete modalità nelle quali la condotta si è atteggiata; e che, pertanto, nel caso specifico la descrizione delle potenzialità delle bottiglie incendiarie di cui alla suddetta sentenza, seppure reale, è delineata in astratto e ha dimostrato nello specifico del caso in esame di non essere pertinente attesi i concreti esiti conseguiti dalle fiamme sprigionate dall'unica bottiglia andata a segno in danno della tensostruttura. Nel concreto, invero, come evidenziato dalla sentenza di appello, gli stessi Vigili del fuoco, preso atto di quest'ultima circostanza, hanno dovuto ammettere che le fiamme, che avevano aggredito il telone in quel preciso punto, potessero coinvolgere il magazzino era remota e affidata al caso, però non realizzatosi, che la bottiglia avesse coinvolto in pieno il locale ristoro; i danni realizzati erano, quindi, quelli che ci si poteva attendere, stando alla natura dei mezzi utilizzati e alle modalità della condotta, che, pertanto, non può ritenersi idonea a cagionare il "danno grave" che solo vale a costituire il requisito dimensionale proprio, secondo la giurisprudenza di legittimità, della finalità di terrorismo.

Con riferimento specifico alla "gravità" del danno "per lo Stato" richiesto da detta finalità, la Corte territoriale, a fronte della sentenza di primo grado che valorizza, dato il sito colpito, il rischio di un rallentamento o di un fallimento addirittura della campagna vaccinale che in piena pandemia costituiva l'unica chance per tentare di arginare l'epidemia, rileva che tali considerazioni risultano eccessive e soprattutto disancorate dall'effettiva portata del gesto compiuto dai due imputati, che determinò unicamente l'intensificarsi della sorveglianza. Osserva, invero, che l'azione, seppure eclatante, non ebbe e non poteva avere alcuna efficacia distruttiva della struttura colpita e non era tale da mettere a repentaglio l'incolumità di nessuno, così da essere percepita, nel pubblico dei potenziali utenti del servizio, come pericolosa e disincentivante l'accesso alla struttura stessa. Rileva che, se è vero che le indagini che hanno riguardato i profili degli imputati hanno dimostrato che essi erano inseriti in quella rete dei cosiddetti no-covid, che all'epoca si opponevano anche con toni di virulenta contestazione alle politiche sanitarie del Governo italiano e che le posizioni trasparenti dai messaggi da loro inviati, ricevuti o postati appaiono caratterizzate da toni di ribellione ed antisistema e indulgono talvolta ad espressioni verbali inneggianti anche a forme di protesta violenta ed estranea alle logiche della civile dialettica democratica, è anche vero che non vi è alcuna prova che A.A. e B.B.

fossero oggettivamente collegati a persone che manifestassero la medesima posizione di opposizione alla campagna sanitaria contro la pandemia in forme più estreme rispetto alle pur accese manifestazioni organizzate in numerose città italiane; ed è anche vero che ai propositi insurrezionali manifestati dai due in rete non risultano seguite condotte ulteriori rispetto a quella per cui è processo e quest'ultima non risulta comunque pensata e organizzata nel contesto di una più ampia serie di analoghe iniziative volte al danneggiamento delle strutture deputate alla somministrazione dei vaccini.

La Corte di assise di appello di Brescia evidenzia che, una volta escluso che la condotta realizzata dai due imputati fosse stata ideata e attuata con modalità tali da poter arrecare un danno "grave" allo Stato, risulta superfluo verificare se fosse o meno idonea a perseguire le finalità alternativamente indicate dall'art. 270-sexies c.p. (intimidire la popolazione; costringere i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali del Paese).

Rileva che il primo Giudice disattende la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di un mero gesto dimostrativo e di eclatante appello alle coscienze degli italiani perchè si riscuotessero dall'atteggiamento, dagli imputati evidentemente riprovato, di supina obbedienza alle direttive governative, insistendo sul tenore dei messaggi estrapolati dai social network e anche dalle conversazioni intercettate, da cui emergerebbe la volontà degli imputati di danneggiare la struttura vaccinale con lo scopo ulteriore di impedire la prosecuzione della campagna vaccinale. E a tale riguardo sottolinea che: - il finalismo terroristico non può limitarsi a un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve materializzarsi in un'azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma; - nel caso di specie va escluso che la condotta realizzata da A.A. e B.B. sia stata caratterizzata da una portata tale da determinare un evento di pericolo munito della gravità oggettiva e della portata disastrosa che la finalità di terrorismo esige, cosicché resta irrilevante scandagliare quali potessero essere le motivazioni che mossero quel gesto; - le modalità affrettate, improvvisate e non pianificate della condotta (non furono analizzati e individuati gli specifici punti in cui il lancio delle bottiglie incendiarie avrebbe potuto arrecare un danno particolarmente grave alla funzionalità del centro) e la stessa pochezza dei mezzi utilizzati (come da relazione dei Vigili del Fuoco che evidenziano un potenziale energetico delle molotov equivalente a circa 1 chilogrammo di legna) sembrano effettivamente deporre più per un gesto di eclatante protesta che come serio tentativo di bloccare o ritardare sensibilmente la campagna vaccinale in atto a Brescia.

Tali essendo le argomentazioni, scerve da vizi logici e giuridici della sentenza in esame, che si confrontano specificamente con le argomentazioni del primo Giudice, disattendendole alla luce dell'approdo ermeneutico di cui si è detto, è evidente che le censure del Procuratore ricorrente, che insistono sulla natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 280-bis c.p. la cui punibilità si colloca in uno stadio diverso dal danneggiamento (primo motivo) o ancora su una erronea valutazione ex post delle condotte delittuose (con riguardo quindi ai loro concreti esiti) e senza contestualizzazione dell'attacco incendiario, finalizzato invero a creare un blocco o un rallentamento della campagna vaccinale con grave danno per la salute pubblica, sul collegamento con altri insurrezionalisti e sulla decisione risalente di detto attacco, connotato dalla depersonalizzazione delle vittime propria della finalità terroristica, si rivelano infondate, ai limiti dell'inammissibilità laddove sembrano non confrontarsi con l'ampio iter motivazionale in questa sede ripercorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2023